



“SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE FUNZIONALI – ANNO 2018”

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell’Economia e delle Finanze, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell’Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto 3 settembre 2018 del Ministro della Salute di nomina del sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli atti di ordinaria amministrazione a decorrere dal 4 settembre 2018, individuato nel Dott. Renato Massimi dirigente di II fascia di ruolo dell’Agenzia, nelle more della procedura di selezione per la nomina del nuovo Direttore generale dell’Agenzia, fino al giorno antecedente alla data di insediamento del medesimo;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che all’articolo 9-duodecies, comma 1, determina la dotazione organica dell’Agenzia nel numero di 630 unità, *“al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee”*;

Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Visto il CCNL Comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 14 settembre 2007 e, in particolare gli articoli 12, 17, 18 e 19, che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione;

Visto l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c);

Vista la determinazione del Direttore Generale 4 aprile 2012, n. 1432, con la quale sono stati adottati i nuovi profili professionali dell'Agenzia;

Vista la nuova ipotesi di accordo siglata il 5 giugno 2018, nella quale sono state recepite le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in occasione del ricevimento, per i consueti pareri, dell'ipotesi di accordo stipulata il 7 marzo 2018, concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2018;

Vista, dunque, la nota n. 0058566 del 31 agosto 2018 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato il parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in argomento;

Visto il Contratto Integrativo stipulato in via definitiva in data 27 settembre 2018.

Visto il budget per l'esercizio 2018,

Ritenuto per quanto sopra indicato di dare avvio alla procedura di sviluppo economico all'interno delle Aree prima, seconda, terza per l'accesso, all'interno di ciascuna, alle fasce retributive immediatamente superiori



DETERMINA

- Art. 1 -

Passaggi programmati

1. E' indetta la procedura per lo sviluppo economico all'interno delle Aree del personale non dirigente dell'AIFA finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore, riguardante i seguenti passaggi :

IN AREA I - FASCIA RETRIBUTIVA - PASSAGGI PROGRAMMATI
Passaggio da F1 a F2 → N. 3

IN AREA II – FASCIA RETRIBUTIVA – PASSAGGI PROGRAMMATI
Passaggio da F1 a F2 → N. 7
Passaggio da F2 a F3 → N. 3
Passaggio da F3 a F4 → N. 8
Passaggio da F4 a F5 → N. 8

IN AREA III – FASCIA RETRIBUTIVA – PASSAGGI PROGRAMMATI
Passaggio da F1 a F2 → N. 18
Passaggio da F2 a F3 → N. 2
Passaggio da F3 a F4 → N. 2
Passaggio da F4 a F5 → N. 5
Passaggio da F5 a F6 → N. 1
Totale N. passaggi: 57

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a quella di appartenenza tutti i dipendenti di ruolo AIFA alla data del 1° gennaio 2018, in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, che, alla data del 1° gennaio 2018, abbiano maturato almeno due anni di anzianità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, nella fascia retributiva di appartenenza, immediatamente inferiore a quella per la quale concorrono, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo o di distacco presso altra amministrazione.

2. Non possono partecipare alle procedure i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 61, comma 1, lettere a), b) e c), (Codice disciplinare) del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari sia obbligatorie che facoltative di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.



3. Possono partecipare alla procedura i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti. In questo caso, ove prima dell'attribuzione della nuova fascia retributiva intervenga la richiesta di rinvio a giudizio, la stessa, anche dopo l'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, è sospesa e subordinata alla definizione con formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso.

4. Non possono, altresì, partecipare alle procedure i dipendenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, pur in possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo, sono inquadrati nella fascia retributiva apicale di appartenenza, per ciascuna Area funzionale.

5. La partecipazione alla procedura è subordinata al raggiungimento da parte del candidato, relativamente alle valutazioni della performance dell'ultimo triennio (2015,2016,2017), di un punteggio riferito agli obiettivi della struttura di appartenenza non inferiore a 80/100.

- Art. 3 -

Criteri selettivi

1. I passaggi alle fasce retributive immediatamente superiori a quelle di appartenenza sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri, come concordati nell'accordo integrativo allegato, i cui titoli saranno valutati alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda:

- esperienza professionale maturata;
- titoli di studio, culturali e professionali.

2. Per ogni singolo criterio, il punteggio è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti, secondo quanto stabilito nell'accordo integrativo allegato. Non sono presi in considerazione punteggi parziali superiori a quelli massimi fissati per ciascuna tipologia, con previsione di un punteggio massimo complessivo, per ogni Area funzionale, di 70 punti.

- Art. 4 -

Valutazione esperienza professionale

1. L'esperienza professionale maturata è valutata in base a:

- anzianità di servizio, come meglio declinata nell'accordo integrativo allegato;
- competenza professionale declinata per le diverse aree professionali come:
 - per l'area I, idoneità a concorsi o selezioni pubbliche di pari o superiore livello di inquadramento.
 - per l'area II e III, idoneità a concorsi o selezioni pubbliche di livello di inquadramento superiore;
 - per l'area II e III, incarichi di servizio conferiti con atto formale. L'elenco delle tipologie previste dall'accordo, allegato al presente atto, si intende tassativo.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio prestato, si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Non vengono, in ogni caso, computati i periodi di assenza che comportano interruzione o riduzione dell'anzianità di servizio.

3. Per il personale di ruolo Aifa, il servizio eventualmente prestato precedentemente in posizione di comando presso Aifa, è valutato quale anzianità presso altra pubblica amministrazione e il servizio eventualmente prestato in posizione di comando presso altra amministrazione è valutato quale anzianità presso Aifa.



4. Ai fini del predetto calcolo si tiene conto della sola decorrenza economica e di eventuali periodi di anzianità maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'AIFA o presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 - comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

5. Sono comunque escluse dal computo, le collaborazioni prestate sotto qualsiasi forma (quali, ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali professionali, borse di studio, tirocini) e le esperienze lavorative maturate presso privati.

- Art. 5 -

Valutazione titoli di studio, culturali e professionali

1. Al fine della valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali, sono indicate negli allegati all'accordo allegato, le tipologie, oggetto di valutazione, distinte per l'AREA I, per l'AREA II, per l'AREA III, al quale si rinvia per maggior dettaglio.

2. Nel predetto allegato sono individuate, altresì, in via tassativa e non esemplificativa, per ciascuna delle tre Aree funzionali, le categorie generali di titoli valutabili con, a fianco, il corrispondente punteggio.

3. Per il criterio di cui al presente articolo non è comunque possibile superare il punteggio complessivo di 37 punti.

- Art. 6 -

Corso obbligatorio di formazione e test di valutazione finale

1. Condizione necessaria per l'inserimento nella graduatoria finale è la partecipazione all'apposito corso obbligatorio di formazione organizzato dall'Amministrazione, attraverso la messa a disposizione dei dipendenti interessati, con strumenti di e-learning, di apposito materiale didattico, con superamento di test di valutazione finale e attribuzione del relativo punteggio.

2. Il predetto test, al quale il dipendente sarà convocato, secondo un apposito calendario di giornate da stabilirsi, consisterà nella somministrazione, mediante utilizzo del PC, di un questionario composto da 20 quesiti a risposta multipla, con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta.

3. Il test si intenderà superato con il raggiungimento da parte del candidato di un punteggio minimo di 11 risposte esatte su 20 domande somministrate.

4. La mancata presentazione al test o il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo determinerà il mancato inserimento del dipendente nella graduatoria finale.

- Art. 7 -

Punteggio finale

1. Per ogni singolo criterio, ai fini della formazione di ciascuna graduatoria di merito, il punteggio complessivo è determinato secondo quanto già specificato all'art. 3 del presente bando.

2. Il punteggio complessivo ottenuto sarà diminuito, in ragione di sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, con le seguenti modalità:

- a) - 1 punto per ciascun rimprovero scritto
- b) - 3 punti per ogni multa.

Art. 8 -

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposito modello allegato, pubblicato, contestualmente al presente bando, nella intranet dell'Agenzia ed inviato per posta elettronica a tutto il personale non dirigenziale

interessato, appartenente ai ruoli dell'Agenzia e in servizio presso l'amministrazione, in comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

2. L'allegato modello di domanda, debitamente compilato, datato e sottoscritto, dovrà essere scansionato in formato pdf ed inviato alla casella di posta elettronica dedicata: **s.economici2018@aifa.gov.it**, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni continuativi dalla data di pubblicazione del bando sulla intranet dell'Agenzia, indicando nell'oggetto: *"cognome, nome, - "Sviluppi economici 2018" -*.

3. In caso di errori nella compilazione della domanda, il candidato può ripresentarla con le modalità e nei termini richiesti dalla presente procedura. Sarà ritenuta valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché inviata non oltre i termini di scadenza.

4. Non sono ammesse altre e diverse forme di compilazione e produzione della domanda di partecipazione alla presente selezione. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare i propri dati anagrafici e di servizio, tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché tutte le informazioni relative ai titoli posseduti, oggetto di valutazione di cui all'allegato Accordo, al fine di consentire la valutazione e le verifiche a campione da parte dell'Agenzia. Il candidato non potrà indicare titoli diversi da quelli richiesti. Il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi è attestato direttamente da ciascun dipendente, sotto la propria responsabilità civile e penale, con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi della normativa in materia.

5. Non saranno oggetto di valutazione documenti, situazioni, titoli dei candidati che non siano stati espressamente dichiarati, secondo le modalità di compilazione richieste nel modello di domanda, ovvero che siano stati dichiarati in modo incompleto e /o difforme.

6. Saranno considerate irricevibili e non valutabili eventuali tardive integrazioni (cioè inviate oltre il termine perentorio previsto per la presentazione delle domande) di titoli non dichiarati nella domanda o dichiarati in forma incompleta e/o difforme, anche qualora quest'ultima sia stata regolarmente prodotta dal candidato entro i termini previsti.

7. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, inoltrate con qualsiasi mezzo diverso rispetto a quello sopraindicato non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura in questione.

8. Con la domanda di partecipazione alla presente procedura, che ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, il candidato si assume la responsabilità anche penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del sopra indicato D.P.R. 445/2000.

- Art. 9 -

Graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali, per ciascuna fascia retributiva, nell'ambito delle rispettive aree funzionali, in caso di parità di punteggio, l'attribuzione della relativa fascia economica sarà determinata in base alla maggiore anzianità di servizio prestato e in via suppletiva, in caso di ulteriore parità, in base alla minore età. Si precisa che nel calcolo della predetta maggiore anzianità di servizio si considererà, al fine di dirimere eventuali situazioni residuali di parità di punteggio tra due o più candidati, il periodo di anzianità di servizio prestato nella sua interezza, senza far applicazione di meccanismi di arrotondamenti di alcun tipo.

2. Sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda, l'Ufficio Gestione e Trattamento giuridico elabora le graduatorie provvisorie, distinte per area e fascia retributiva, secondo i criteri previsti nel presente bando.

3. Le predette graduatorie verranno pubblicate nella intranet dell'Agenzia nella sezione sviluppi economici 2018.

4. I candidati, entro 10 giorni continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, possono segnalare l'eventuale presenza di errori materiali e /o di calcolo commessi dall'amministrazione in sede di redazione delle stesse in via provvisoria. I medesimi, nello stesso termine, possono altresì presentare istanze motivate contenenti osservazioni per la reconsiderazione delle valutazioni ottenute, che siano rilevanti ai fini della collocazione del candidato in posizione utile e che determinerebbero, ove accolte, una variazione di punteggio utile all'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza. Si avvisa che l'eventuale presentazione di istanze fuori termine, non motivate o prive di una qualche rilevanza rispetto all'utile posizionamento nella graduatoria è da considerarsi inammissibile e non sarà presa in alcuna considerazione dall'amministrazione.

5. La segnalazione di correzione di cui al comma 4 del presente articolo o l'istanza di revisione del punteggio rilevante di cui al medesimo comma possono essere presentate dal singolo dipendente, mediante apposita richiesta/istanza all'indirizzo di posta: s.economici2018@aifa.gov.it, indicandosi nell'oggetto: "richiesta di correzione o istanza di revisione - nome e cognome dipendente."

6. Decorso il termine di cui al comma 4, le graduatorie sono approvate con apposito provvedimento del Direttore Generale, diventando così definitive.

7. Con successiva determina, il Direttore Generale provvede ai conseguenti inquadramenti, aventi decorrenza 01/01/2018, nella fascia retributiva immediatamente superiore ottenuta dal personale utilmente collocato in graduatoria.

- Art. 10 -

Trattamento dei dati personali

1. Con l'inoltro della domanda, il candidato manifesta esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter procedurale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei requisiti di partecipazione). L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati forniti dagli stessi esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura.

- Art. 11 -

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente alla presente procedura è differito al momento della conclusione della stessa con l'approvazione delle graduatorie finali di cui all'art. 9 del presente bando.

- Art. 12 -

Controllo delle dichiarazioni e conseguenze delle dichiarazioni mendaci

1. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione dai candidati che saranno dichiarati vincitori della stessa e, qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura, con annullamento della fascia retributiva superiore attribuita e conseguente restituzione delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, fermo restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari previste dalla legge.

- Art. 13 -

Disposizioni finali e di salvaguardia

1. In applicazione dell'art. 18, comma 5, del CCNL 14 settembre 2007, coloro ai quali è attribuito il beneficio economico a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali non possono concorrere ad eventuali analoghe procedure, indette per i successivi due anni.
2. L'attribuzione delle nuove posizioni economiche rimane, in ogni caso, subordinata alla definizione della presente procedura, con approvazione delle relative graduatorie, entro il 31 dicembre 2018.
3. Le controversie relative al predetto bando sono devolute alla competente autorità giurisdizionale.
4. Ogni informazione relativa alla presente procedura per gli sviluppi economici – Anno 2018, potrà essere chiesta all' Ufficio Gestione e Trattamento giuridico ai seguenti numeri 06 5978 4092 – 4028, nei giorni e negli orari sotto indicati: dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 11,00; e il lunedì e martedì, dalle 14,00 alle 15,00.
5. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

12-10-2018

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Dott. Renato Massimi

